Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 29 gennaio 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II[a] SEZIONE
L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDI' 29 GENNAIO 2010

1) **Ricorso PROCURATORE FEDERALE**
avverso il proscioglimento del calciatore Menichini Mattia, a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 14.1.2010)

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica, al calciatore Menichini Mattia, per mesi 3.

2) **Ricorso A.S. ANDRIA**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Andria Bat/Potenza del 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 80/DIV del 12.1.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda, inflitta alla reclamante, ad € 1.500,00.

3) **Ricorso CALCIO COMO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Como/Monza del 13.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 14.1.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 10.000,00.

4) **Ricorso OLBIA CALCIO 1905**
avverso le sanzioni:
- Sig. Bolognesi Davide inibizione a tutto il 28.02.2010 e ammenda € 1.500,00;
- calc. Giglio Giuseppe squalifica per 6

La C.G.F. diviso preliminarmente il ricorso in due distinti appelli:
- preso atto della **RINUNCIA** al ricorso relativo al signor Bolognesi Davide, dichiara estinto il procedimento;

giornate effettive di gara,
seguito gara Pol. Alghero/Olbia Calcio 1905 del 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

- **RESPINGE** il ricorso relativo al calciatore Giglio Giuseppe.